

DELIBERAZIONE N. 353 DEL 15/04/2025	
OGGETTO: Convenzione tra gli IFO ed il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento	
Esercizi/o e conto 2025 - 2029 Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Maria Laura Cordi L'Estensore Maria Laura Cordi Proposta n° DL-240-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 11/04/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 10/04/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giovanna Evangelista
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 07/04/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fargnoli data 09/04/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tu-

mori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che prevedono la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, in conformità dell’art. 15 L. n. 241/1990;

l’art.3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

gli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/98, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale);

il Regolamento Aziendale relativo all’accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;

Premesso che con nota prot. n. 982 del 21.01.2025 l’Office Manager – I.E.F. Co.S. dell’Istituto di Specializzazione in psicoterapia Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale ha chiesto agli IFO di rinnovare la Convezione, stipulata con atto deliberativo n. 282 del 02/03/2020 e scaduta il 04.06.2024, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento;

Considerato che l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare

momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

che la L.196/1997 stabilisce all'art. 18, lettera c) che, ai fini dello svolgimento dei tirocini, è necessario stipulare apposite convenzioni tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

Tenuto conto che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Atteso che per ciascun tirocinante, l'Università in accordo con gli IFO, sulla base della convenzione, predispone un Progetto Formativo e di Orientamento;

che il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;

che tutte le attività riferite al progetto di cui sopra saranno seguite da un Tutor Aziendale individuato dalla Dr.ssa Anita Caruso, Responsabile della UOSD di Psicologia, in base alle disponibilità della struttura, tra gli psicologi strutturati facenti parte dell'organico dell'Ente e in possesso di idonei requisiti professionali e specialistici;

Considerato che la Dr.ssa Anita Caruso, Responsabile della UOSD di Psicologia degli IFO, con nota del 04.03.2025, agli atti, ha espresso parere favorevole alla stipula della sopraccitata convenzione;

Ritenuto opportuno stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. ed il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);

- Dato atto** che la Convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
che il presente accordo non prevede oneri a carico degli IFO;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la convenzione tra gli I.F.O. ed il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento secondo l'allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione;
- prendere atto che la convenzione non prevede oneri a carico degli IFO.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano e la UOSD Psicologia cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*Convenzione tra gli IFO ed il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale per l’attività di tirocinio formativo e di orientamento*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO **(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, con sede in Roma, Via di San Crescenziانو, 12, C.F. 01704760584, P.IVA 01704760584 nella persona del Presidente Prof. Luigi Cancrini, d'ora in poi denominato "soggetto promotore";

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 (CAP 00144), C.F. 02153140583, P.IVA 01033011006, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante";

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta,
- La Scuola ha fatto richiesta di attivare specifica Convenzione per far effettuare ai suoi allievi tirocini di specializzazione e formazione;
- L'ente acconsente all'espletamento dei tirocini nel rispetto della normativa vigente ed è in tal senso ritenuta idonea dalla Commissione Tecnico-Consultiva del MIUR

Tutto ciò premesso e considerato

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 Attivazione del tirocinio

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti e psicologi strutturati facenti parte dell'organico dell'Ente e in possesso di idonei requisiti professionali e specialistici che svolgono anche la funzione di tutor per i tirocinanti, i quali saranno accolti nel numero massimo di **n° 2 per anno**, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2 Oggetto

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare i tirocinanti (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3 Natura del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta o psicologo designato dal Responsabile *pro tempore* della UOSD di Psicologia, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. gli obblighi del tirocinante;
- g. l'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
- h.

ART. 4 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
4. seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
5. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni di impegno;



- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5 Obblighi del soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6 Durata

La Convenzione avrà **validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto** e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7 Trattamento dei dati

- Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".
- Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.
- I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.
- Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.
- I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.
- L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali dello specializzando in relazione alla gestione amministrativa della carriera (immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, trasferimenti e sospensioni, rilascio del titolo, ecc.) e dell'attività formativa dello stesso (approvazione del programma di formazione di ciascun specializzando e la rotazione tra le strutture della rete formativa, svolgimento esami di profitto annuale e valutazione in itinere, gestione libretto-diario, ecc.).
- L'Università fornisce agli specializzandi l'Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679.
- L'Ente è, invece, Titolare autonomo e ha le responsabilità di cui all'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali del tirocinante trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Pertanto, l'Ente fornirà ai suddetti tirocinanti l'informativa ai sensi dell'art.13 GDPR. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dallo specializzando durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare, ove occorra, il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali e di natura particolare dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n.



101/2018, ai quali potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. Per tutti i trattamenti sopracitati l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

9. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
10. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche
11. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 8 Normativa Generale

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9 Imposte

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) è a carico dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.

ART. 9 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene di accettare in via esclusiva la giurisdizione del foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

FIRMA PER CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
(Il Presidente Prof. Luigi Cancrini)

FIRMA PER GLI IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
(il Direttore Generale Dott. Livio De Angelis)